



Casa del Sorriso – Badia Polesine

REGOLAMENTO PER LA RAPPRESENTANZA DEI FAMILIARI DEGLI OSPITI

ART. 1

La Casa del Sorriso di Badia Polesine, in applicazione dell'art. 4 dello Statuto e della vigente normativa Regionale, favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo dei famigliari degli ospiti, denominato "Comitato Famigliari Ospiti".

Il Comitato Famigliari Ospiti è designato dai famigliari stessi ed è costituito da un numero di cinque delegati in rappresentanza di tutti i famigliari degli Ospiti dell'Istituto.

Si ritiene rappresentativo il comitato che aggreghi almeno il 40% dei famigliari degli ospiti che vi aderiscono attraverso le formalità previste.

ART. 2

Il Comitato Famigliari Ospiti si prefigge il conseguimento dei seguenti fini:

- collaborare con l'Ente mediante suggerimenti atti a migliorare la gestione dei servizi, anche attraverso una più idonea utilizzazione delle strutture e delle risorse dell'Ente per la piena e tempestiva diffusione dell'informazione alle famiglie;
- proporre iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli ospiti;
- partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

ART. 3

Il Comitato Famigliari Ospiti viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei famigliari degli ospiti convocata dall'Amministrazione.

L'Assemblea Costitutiva determina al suo interno i criteri specifici per le operazioni di voto per la nomina dei componenti del Comitato.

A tal fine i componenti del seggio elettorale saranno nominati dall'Assemblea stessa. Il seggio elettorale sarà così composto: n.1 Presidente, n. 1 scrutatore e n. 1 segretario verbalizzante.

Per ogni Ospite è ammesso un solo familiare.

Il familiare, che ha sottoscritto l'impegno di spesa all'atto dell'accoglimento, potrà partecipare all'assemblea con diritto di voto.

In caso di più familiari firmatari dell'impegno di spesa, il primo firmatario avrà diritto al voto salvo diversa e unanime designazione degli altri firmatari.

ART. 4

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente prenderà atto del risultato sullo scrutinio dei voti e proclamerà formalmente il Comitato Familiari Ospiti.

Il Comitato Familiari Ospiti resta in carica, dalla data dell'insediamento, per tre anni e comunque fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Nella prima seduta il Comitato Familiari Ospiti provvederà a nominare un Coordinatore dello stesso.

ART. 5

I componenti del Comitato Familiari Ospiti cessano dall'incarico, oltre nel caso previsto dall'art.4, anche per:

- assenza, ingiustificata per tre sedute consecutive;
- decesso o dimissioni dell'ospite;
- dimissioni volontarie.

Il Coordinatore del Comitato, contestualmente all'accertamento della cessazione del/i componente/i, darà immediata comunicazione al Presidente dell'Ente, che provvederà ad inserire il primo dei non eletti per la/e sostituzione/i necessaria/e.

Il/i nuovo/i componente/i decadrà/anno con il rinnovo naturale del Comitato.

Nel caso di mancanza di candidati non eletti, il Comitato Familiari comunque rimane in carica, sino alla scadenza, purché il numero operativo sia di almeno tre componenti.

Ad eventuale esaurimento della lista degli eletti, l'Assemblea dei Familiari surrognerà il/i sostituto/i per il completamento del numero minimo dei componenti dell'organo stesso.

ART. 6

L'Amministrazione dell'Ente metterà a disposizione del Comitato, volta per volta, idoneo locale per le riunioni.

ART. 7

Il Comitato Familiari Ospiti si riunirà almeno una volta all'anno. Un componente del Comitato Ospiti può partecipare alle riunioni del Comitato Familiari Ospiti.

Alla riunione potrà partecipare, previo consenso del Comitato stesso, un'Assistente Sociale o un'Educatrice incaricata dalla Presidenza, in qualità di collaboratore e/o di segretario verbalizzante.

La convocazione può essere fatta dal Presidente dell'Ente, dal Coordinatore del Comitato o, su richiesta motivata, da almeno tre membri del Comitato stesso.

L' "Ordine del giorno" sarà inviato a tutti i componenti.

ART. 8

Il Comitato Familiari Ospiti, per ogni seduta, compilerà il verbale degli argomenti trattati.

Il verbale dovrà essere trasmesso al Presidente dell'Ente.

ART. 9

L'Amministrazione potrà sottoporre al Comitato Familiari Ospiti quando ritenuto opportuno l'esame di argomenti per un proprio parere, tuttavia non vincolante.

ART. 10

I membri del Comitato Familiari Ospiti sono vincolati al segreto d'ufficio per quanto riguarda le problematiche legate alla legge sulla privacy e non possono proporre in discussione pubblica fatti personali propri e degli ospiti. Il rappresentante che non rispettasse il segreto d'ufficio sarà esonerato dall'incarico.

ART. 11

Il Comitato Familiari Ospiti dovrà agire in osservanza delle norme statutarie e del Regolamento interno degli Ospiti.